VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI

(Regolamento approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 26/10/18)

I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono funzionali all'attività scolastica e inseriti nel percorso didattico annuale della classe; le modalità di attuazione sono previste dalle normative vigenti recepite nel regolamento di istituto.

L'Istituto partecipa altresì a eventi e manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali per permettere agli studenti di conoscere direttamente le diverse realtà lavorative e culturali.

A. Norme generali

1. L'organizzazione dei **viaggi di istruzione** della durata di più giorni è di pertinenza dell'apposita Commissione.

   L'organizzazione **degli scambi culturali**, soggetti ad altra normativa, è di pertinenza dei docenti proponenti.

   Le uscite didattiche in orario scolastico e **i viaggi di istruzione della durata di un giorno** sono gestiti in autonomia dai docenti proponenti, previa comunicazione all'apposita commissione.
2. Le proposte per i viaggi di istruzione e gli scambi culturali previste nel piano delle attività didattiche annuali della classe, devono essere presentate **al primo Consiglio di classe utile** e approvate successivamente dal Consiglio di Istituto.
   Per le uscite didattiche in orario scolastico è necessaria solo l'approvazione del Consiglio di Classe.
3. Le proposte per i viaggi di istruzione e gli scambi culturali devono contenere l'indicazione del / dei docente/i proponente /i, del / dei docente/i accompagnatore/i e del /dei sostituto/i (uno ogni due docenti). Si ricorda che la disponibilità dichiarata in qualità di accompagnatore e/o sostituto ha **carattere vincolante**. Nel caso in cui un docente accompagnatore si trovi nella necessità di dover rinunciare all'impegno sottoscritto, egli deve motivare adeguatamente le ragioni di tale impedimento.
4. I docenti accompagnatori devono essere insegnanti delle classi interessate. In casi eccezionali si può derogare da tale norma previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Ogni docente può partecipare come accompagnatore a un solo viaggio di istruzione superiore a tre giorni.
5. Per quanto concerne gli scambi culturali i sostituti possono essere insegnanti della lingua del Paese in cui si svolge il viaggio, anche se appartenenti a classi diverse rispetto a quella di appartenenza.
6. Tutta la documentazione (vedi del presente Regolamento pag 5) deve pervenire alla Commissione competente **esclusivamente** in forma cartacea.
7. Le proposte sono prese in considerazione a condizione che gli studenti partecipanti raggiungano almeno i 2/3 degli iscritti alla classe stessa. Fanno eccezione alla suddetta regola gli scambi culturali, la cui organizzazione renda necessaria la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse. Lo stesso principio si applica anche alla partecipazione ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, etc., nonché alle uscite e/o viaggi connessi ad attività sportive.
8. I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali devono avere **esclusivamente** finalità formative.
9. I viaggi di istruzione sono effettuati di norma all'interno del territorio nazionale; per le classi quinte possono essere consentiti viaggi di istruzione nei paesi europei, purché essi presentino caratteri di coerenza con i programmi di studio.
10. Eventuali abbinamenti di due classi, determinati da ragioni di ordine economico e /o organizzativo,

devono essere limitati a classi contigue e/o parallele.

11. Negli scambi culturali il tempo dedicato all'attività didattica deve risultare superiore al 50% del tempo trascorso fuori ; tale impegno dovrà essere rendicontato dai docenti accompagnatori attraverso una relazione da consegnare al Dirigente scolastico. (vedi del presente Regolamento pag 5);
12. Anche i docenti coinvolti come accompagnatori nei viaggi di istruzione in Italia o all'estero sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico una relazione riassuntiva nella quale si faccia riferimento anche alla qualità del servizio fornito dall'agenzia di viaggi o ditta di trasporto (art.8.5 della C.M. 14/10/92,n.291). (vedi del presente Regolamento pag 5);
13. I costi devono essere ragionevoli e sostenibili almeno dai 2/3 degli alunni delle classi interessate, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la natura stessa e la finalità dei viaggi di istruzione.
14. I viaggi di istruzione e gli scambi culturali possono essere sospesi e/o annullati in caso di comportamento scorretto della classe, di un numero rilevante di assenze e di scarso profitto scolastico.
15. I docenti, compresi quelli di sostegno, non possono essere impegnati in attività di visite guidate e viaggi di istruzione **per più di 5 giorni**. Possono fare eccezione gli scambi culturali per i quali, comunque, sono da preferire gli insegnanti della lingua interessata dall'attività stessa. Per ogni eventuale deroga occorre l'autorizzazione dl Dirigente scolastico.
16. Nel caso di viaggi di istruzione e scambi culturali che prevedano come mezzo di trasporto l'aereo (voli low cost), gli alunni, all'atto della loro adesione, devono versare un acconto pari a euro 100, al fine di acquistare i biglietti a prezzo vantaggioso. E' opportuno che anche per i viaggi di istruzione brevi sia richiesto agli alunni un acconto corrispondente ad 1/3 della cifra complessiva prevista.
17. In base alla normativa vigente è necessario che sia presente n. 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni; Appare comunque evidente che, per motivi di sicurezza, anche nel caso di una classe con numero di alunni pari o inferiore a 15, sia richiesta la presenza di n. 2 docenti.
18. Nel caso in cui fra gli studenti partecipanti ci siano alunni diversamente abili, di norma è necessario assicurare per ciascuno di loro la presenza di un docente in più, che non obbligatoriamente deve essere l'insegnante di sostegno; tuttavia "si *demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali […]di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione"* (art.8.2, capoverso 4, della C.M.14/10/92,n.291). Gli alunni diversamente abili possono altresì essere accompagnati dall'educatore, se questo è presente; in caso di disabilità grave è obbligatoria la presenza di un familiare o di un assistente individuato dalla famiglia stessa.
19. In ottemperanza all'art.7.5 della C.M.14/10/92,n.291,"[…]*è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne"*; fanno eccezione i viaggi che prevedano come mezzo di trasporto il treno o l'aereo.
20. Si ricorda che, nel rispetto dell'art. 8.2 capoverso 3 della suddetta C.M., "*al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma di viaggio non deve prevedere tempi morti" (ore cosiddette " a disposizione").*
21. Si raccomanda di privilegiare l'opzione di trattamento alberghiero di "mezza pensione" per andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie degli studenti.

B. Il numero dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche possibili nell'anno scolastico è il seguente:

1. Le classi **prime** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale della durata **di un giorno** e **max 4** uscite didattiche in orario scolastico.
2. Le classi **seconde** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale della durata **di un giorno** e **max 4** uscite didattiche in orario scolastico.
3. Le classi **terze** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale con pernottamento per **max 3 giorni** anche continuativi e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.
4. Le classi **terze** possono effettuare anche scambi culturali della durata di **max 8 giorni**.
5. Le classi **quarte** possono effettuare viaggi di istruzione sul territorio nazionale con pernottamento per **max 4 giorni** anche continuativi e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.
6. Le classi **quarte** possono effettuare anche scambi culturali della durata di **max 8 giorni**.
7. Le classi quinte possono effettuare viaggi d'istruzione sul territorio nazionale o all'estero per **max 5 giorni** anche continuativi e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.

N.B.: tali limitazioni non vanno intese in maniera totalmente restrittiva; i Consigli di classe possono approvare un numero più alto di visite guidate di un giorno, qualora esse presentassero caratteri di particolare rilevanza e interesse per il percorso di studi. È tuttavia " […] ***auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante" (*****C.M.n.291,1992,8.4). Comunque sia, l'autorizzazione a tali deroghe compete esclusivamente al Dirigente scolastico**.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente, in particolare alla C.M.14/10/1992, n. 291 ("Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive") e alla C.M. 23/07/1996, n.358 ("Scambi educativi di classe").

C. Limitazioni temporali

1. Ai sensi della normativa vigente non possono essere effettuati viaggi di istruzione o visite guidate durante gli ultimi 30 giorni di lezione; fanno eccezione i viaggi connessi con eventi sportivi (vedi art. 7, comma 2 C.M. 14/10/ 1992, n.291)
2. La data limite per le iniziative in oggetto è dunque il **10 maggio di ogni anno.**
3. Le visite guidate e i viaggi di istruzione non possono essere effettuati durante i periodi di sospensione della normale attività didattica per lo svolgimento degli interventi di recupero e le relative prove di verifica, nonché nei periodi dei Consigli di Classe.
4. Al fine di evitare la coincidenza con altre attività programmate precedentemente, si raccomanda di pianificare con congruo anticipo i viaggi di istruzione tenendo conto delle esigenze didattiche. Tale disposizione non si applica agli scambi culturali.
5. I viaggi di istruzione, gli scambi culturali devono essere effettuati nell'arco della settimana dal lunedì al sabato. Per ragioni di opportunità economica possono essere effettuati anche se comprensivi della domenica, purché sia dimostrata al Dirigente Scolastico l'effettiva convenienza mediante l'esibizione dei preventivi. In questo caso i docenti possono chiedere il recupero del

giorno festivo se questo coincide con la domenica. Non saranno prese in considerazione le richieste di recupero di altre festività.

D. Organizzazione e prenotazioni

Affinché l'organizzazione dei viaggi di istruzione risulti agevole per tutte le parti coinvolte, è necessario che le proposte giungano alla Commissione **entro 5 giorni dopo il primo Consiglio di classe utile** come già ricordato al **punto 2** delle precedenti **Norme generali.**

Non sono prese in considerazione proposte presentate dopo i termini indicati sopra.

I preventivi di spesa vanno richiesti, in numero di almeno 3, devono essere presentati in busta chiusa al Dirigente scolastico.

E. Responsabilità degli accompagnatori

1. I docenti proponenti e /o accompagnatori raccolgono per tutti gli studenti partecipanti l'autorizzazione scritta dell'esercente la patria potestà. Per gli studenti maggiorenni sarà richiesta una autorizzazione scritta personale, tuttavia la famiglia dovrà comunque essere avvisata per iscritto. L'autorizzazione costituisce il presupposto per la partecipazione al viaggio, ma non esonera i suddetti docenti dalle responsabilità di ogni genere previste dal sistema legislativo.
2. L'autorizzazione della famiglia deve essere richiesta sulla base di un programma dettagliato contenente l'indicazione, giorno per giorno, delle località da visitare, l'indirizzo degli alberghi con relativo recapito telefonico e ogni altra informazione utile ad una tempestiva comunicazione con gli studenti.
3. Il Consiglio di classe può riservarsi di valutare l'opportunità dell'adesione da parte di studenti che presentino gravi problemi di carattere disciplinare o di scarso rendimento imputabile a disinteresse, autorizzando o meno la loro partecipazione al viaggio.
4. Si ricorda che in base alla sentenza della Corte di Cassazione (n. 1769 dell'8 /02/2012) gli insegnanti impegnati nei viaggi di istruzione **hanno l'obbligo** di verificare la sicurezza delle strutture alberghiere prescelte, sono cioè tenuti ad un **"obbligo di diligenza preventivo"** nel reperire strutture il più possibile sicure; essi sono altresì tenuti ad effettuare **"controlli preventivi"** delle stanza in cui alloggiano gli studenti.

F. Documenti necessari

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione, visite guidate e scambi culturali devono essere in possesso di un documento di identificazione (carta d'identità o passaporto) nonché, per i viaggi all'estero, valido per l'espatrio.
Quest'ultimo può essere anche collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di un documento personale di identificazione valido. Per completezza, per quanto concerne tutti i documenti necessari di cui disporre nei viaggi di istruzione, è opportuno consultare i chiarimenti forniti dalle Questure nei rispettivi siti istituzionali.

1. **Cittadini italiani**

I cittadini italiani possono espatriare con la carta di identità valida per l'espatrio (rilasciata dal Comune di residenza) o con il passaporto individuale (rilasciato dalla Questura di residenza o domicilio).

2. **Cittadini di Paesi comunitari e non comunitari.**

I cittadini di altri Paesi comunitari possono viaggiare con un documento individuale valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.

Per quanto concerne i cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, essi possono viaggiare se in possesso di permesso di soggiorno e passaporto individuali in corso di validità (esclusa la Gran Bretagna, per la quale è richiesto un visto).

G. Pagamento delle quote

Il pagamento degli acconti e dei saldi viene effettuato secondo la seguente modalità:

1. dal docente accompagnatore, che deve precisare nella causale il motivo del versamento (classe, luogo e data del viaggio di istruzione),per non incorrere in nessun controllo antiriciclaggio.
2. dal singolo studente o dal genitore dello stesso; in tal caso deve essere indicato nel nome, cognome, classe, data e luogo del viaggio di istruzione.

Poiché per la contabilità dello Stato è vietata la gestione di denaro fuori bilancio, non possono essere custoditi depositi di somme nelle casseforti della scuola.

I versamenti possono essere effettuati secondo la seguente modalità:

Versamento o bonifico bancario presso Intesa San Paolo, Iban:
IT02S0306921522100000046001,intestato a I.P. Marconi Prato.

Riepilogo dei documenti da far pervenire alla Commissione competente

1. D1 Richiesta Viaggio di Istruzione Docenti
2. D2 Assunzione di Responsabilità
3. A7 Autorizzazione alunni
4. D4 Relazione sul viaggio